

## COMMISSIONI RIUNITE

### INTERNI (I) - ESTERI (II)

#### VI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **MARAZZA**

### INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione ed approvazione</i> ):	
CHIOSTERGI ed altri: Istituzione del ruolo del personale di cancelleria presso le rappresentanze diplomatico - consolari italiane e sistemazione in esso degli « impiegati locali ». (2992)	
MORELLI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane riservato agli impiegati locali. (3058)	41
PRESIDENTE . . . . .	41, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53
CHIOSTERGI . . . . .	41, 42, 43, 44, 46
CAPPUGI . . . . .	42, 46, 48, 49, 50, 51, 52
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> : . . . . .	42
	45, 46, 49, 50, 52
NUMEROSO, <i>Relatore</i> . . . . .	42, 46, 47, 48, 49, 53
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	44, 46, 49, 51, 52
MOLINAROLI . . . . .	48, 49, 51
AMBROSINI, <i>Presidente della II Commissione (Esteri)</i> . . . . .	53
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	53

**La seduta comincia alle 9,30.**

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Chiostergi ed altri: Istituzione del ruolo del personale di cancelleria presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane e sistemazione in esso degli « impiegati locali » (2992), e dei deputati Morelli ed altri: Istituzione di un ruolo speciale del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane riservato agli impiegati locali. (3058).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Chiostergi, Moro Aldo, Amadeo, Montini, Vigorelli e Palenzona: « Istituzione del ruolo del personale di cancelleria presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane e sistemazione in esso degli « impiegati locali » e dei deputati Morelli, Cappugi e Vocino: « Istituzione di un ruolo speciale del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane riservato agli impiegati locali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo nominato un comitato, composto dagli onorevoli Numeroso, Molinaroli, Russo Carlo e Nitti, affinché ci presentasse un testo concordato. Il comitato ha assolto il suo compito.

CHIOSTERGI. Vorrei fare una piccola osservazione. Io non ero presente quando venne nominato il piccolo comitato, ma avevo l'impressione che esso fosse stato nominato

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

per studiare i progetti che erano stati presentati da me e dai colleghi Morelli e Cappugi e per tenere conto delle osservazioni del Governo allo scopo di poter arrivare ad un testo di compromesso. Ora invece il comitato, che si è riunito come si è riunito, vale a dire con la presenza di un solo membro, mai più di uno, una volta od un'altra, quindi in condizioni un po' speciali (non per colpa di alcuno, ma per colpa degli eventi: la malattia di un collega, l'assenza dell'onorevole Nitti, ecc.) non ha per nulla discusso la mia proposta di legge.

Tanto ciò è vero che io ho dovuto fare una pregiudiziale: siamo stati convocati qui per discutere un progetto governativo, o le proposte di legge presentate alla Camera è prese in considerazione dalla Camera?

Altra piccola osservazione che mi permetto di fare è che il progetto governativo non era in realtà un progetto governativo, perché non era stato presentato in realtà né alla Camera, né al Consiglio dei ministri. Non erano, quindi, che delle osservazioni che potevano essere presentate, se mai, come emendamenti alle nostre proposte di legge, le quali sole avrebbero dovuto costituire la base della discussione.

Detto questo, mi riservo di far rilevare le differenze che ci sono fra il cosiddetto compromesso presentato dal Governo e quello che era invece il nostro desiderio, mettendo in evidenza i punti di dissenso per dire che la questione fondamentale, quella di dare la sicurezza agli impiegati locali, non è risolta con questo compromesso di cui ora discuteremo. Con questa dichiarazione iniziale, ho voluto sin da ora giustificare il mio atteggiamento che non può evidentemente essere un atteggiamento positivo, intendendo rimanere fedele alla mia proposta di legge.

CAPPUGI. Onorevoli colleghi, io desidero sottolineare il concetto che i due progetti Chiostergi e Morelli-Cappugi avevano sostanzialmente, a parte alcune differenze di particolari, un obiettivo, quello di creare un ruolo speciale per questi impiegati locali all'estero, di dare quindi effettivamente una stabilità di impiego anche a questi impiegati all'estero, sia pure attraverso un ruolo ad esaurimento.

Dal punto di vista quindi dell'impostazione data dai proponenti, il progetto che le due Commissioni riunite si accingono a discutere non sodisfa affatto, perché il punto fondamentale viene assolutamente scartato. Debbo riconoscere, per avere partecipato come proponente ai lavori del comitato, che si è compiuto uno sforzo per creare una situazione

un po' anormale, direi, cioè per dare a questi impiegati tutto o quasi tutto quello che costituisce i benefici derivanti dal ruolo organico, però privandoli di ciò che pure è essenziale, cioè della stabilità.

Personalmente ho fatto tutto quanto era in me per strappare il massimo possibile di concessioni partecipando ai lavori come proponente.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidererei fare una precisazione. L'onorevole Chiostergi ha parlato di un progetto governativo. Debbo precisare che non esiste un progetto governativo; esistono delle proposte fatte dal comitato nominato dalla Commissione, proposte a cui il Governo ha dato la sua adesione. Non c'è e non ci potrebbe essere un progetto governativo.

CHIOSTERGI. Mi sarebbe facile rispondere che questo non è perfettamente esatto. Ma non voglio rispondere su una questione che non è di importanza capitale. Io stesso ho detto che non esiste progetto governativo, perché né Commissione, né Camera ne sono state mai investite.

NUMEROSO, *Relatore*. Alle riunioni a cui poté partecipare l'onorevole Chiostergi, le due proposte furono tenute presenti ed esaminate e si arrivò alla conclusione, data l'opposizione del Governo attraverso i propri rappresentanti sia del Ministero del tesoro sia del Ministero degli esteri sia dell'Ufficio per la riforma presso la Presidenza del Consiglio, che non si poteva accogliere sostanzialmente né l'una né l'altra proposta. E allora, allo scopo di arrivare ad una soluzione che potesse in gran parte tener conto delle richieste e degli interessi di questo personale, ci si mise d'accordo per esaminare alcune proposte che in parte vennero da noi e in parte dai rappresentanti del Governo.

Di qui lo schema che viene oggi dinanzi alla Commissione. Confermo, quindi, quello che ha detto ora l'onorevole Lucifredi, che non si tratta cioè di un disegno di legge governativo, ma d'uno schema di disegno di legge preparato sostanzialmente dal comitato ristretto nominato dalle due Commissioni nell'ultima riunione.

Che cosa pensa il relatore di questo schema di proposta? Io personalmente sarei favorevole soprattutto alla proposta di legge degli onorevoli Morelli e Cappugi e cioè all'istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento, perché questo corrisponde pienamente a quello che si è fatto per altre categorie di impiegati avventizi. Purtroppo a questa soluzione,

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

per ragioni di carattere finanziario da parte del Ministero del tesoro e soprattutto per ragioni di carattere funzionale da parte del Ministero degli esteri, non si è potuto addivenire.

Di qui l'opportunità di questo schema che è stato preparato nell'interesse degli impiegati, schema in cui sostanzialmente si tiene conto e delle richieste del personale e delle esigenze degli uffici. Si dice: questo personale non ha, con tale progetto, la stabilità; ma tale stabilità sostanzialmente non l'hanno neanche gli impiegati avventizi attraverso i ruoli transitori. Però in questa legge vi sono delle norme le quali garantiscono, secondo la mia modesta opinione, sufficientemente — almeno in parte — gli interessi degli impiegati locali.

E noi vedremo nell'esame dei singoli articoli, posto che a tale esame le Commissioni riunite intendano addivenire, l'importanza delle norme che andremo ad approvare. Io qui mi limito semplicemente a richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni articoli in cui vi sono delle norme che mi pare possano in parte soddisfare a queste esigenze.

L'articolo 8, ad esempio, riguarda gli eventuali licenziamenti. Precedentemente questi impiegati potevano essere licenziati secondo la volontà ed anche l'arbitrio dei loro capi ed anche dei ministri; adesso vi sono invece norme precise al riguardo. In caso di licenziamento, sono previste poi all'articolo 10 le stesse indennità che sono previste per gli avventizi dello Stato e sono stabilite anche le stesse norme per i congedi che vigono per gli impiegati dello Stato. È concessa la tredicesima mensilità ed è assicurata l'assistenza con l'adesione all'E.N.P.A.S. e soprattutto è stabilito anche per questo personale, all'articolo 15, un trattamento di quiescenza.

Di più vi è l'articolo 16 che, a mio giudizio, rappresenta una notevole agevolazione per gli impiegati che hanno un titolo di studio e che hanno dei buoni precedenti: in esso, infatti, si dispone che il Ministero degli esteri deve riservare un terzo dei posti vacanti dei gradi iniziali dei gruppi A, B e C nei propri ruoli organici a questo personale che è così messo in condizione di potere accedere anche alle carriere del Ministero degli esteri.

Come ho detto prima, io personalmente non sarei contrario alla istituzione dei ruoli transitori per questo personale, ma, data l'opposizione dei rappresentanti del Governo, ritengo che le Commissioni possano esaminare lo schema di progetto loro sottoposto che sostanzialmente accoglie molte delle richieste delle categorie interessate. Questa ritengo sia anche la via più breve per giungere ad una

soluzione, sia pure parziale, del problema. Se, infatti, la Commissione non accettasse questa mia proposta e il Governo non recedesse dalle posizioni prese dinanzi al comitato ristretto, questo grave e delicato problema resterebbe ancora insoluto con grave danno non solo del personale, ma anche dei servizi ad esso affidati.

CHIOSTERGI. I colleghi della II Commissione sanno che non da oggi io mi interessavo a questo problema che ho sollevato già al tempo della Costituente e che ho ripresentato sotto forma di una concreta proposta di legge all'inizio di questa stessa legislatura. Ciò è dovuto al fatto che, nel lungo periodo della mia permanenza all'estero, ho toccato con mano la situazione degli impiegati locali e mi sono convinto della necessità di provvedere ad essi. Inoltre in questa occasione si è risvegliato in me il mio passato di sindacalista. È per questo che non ho esitato a prendere le mie posizioni, anche in contrasto con le vedute dei rappresentanti del Governo. Che la causa che sto conducendo sia giusta è dimostrato dalla valanga di telegrammi che sto ricevendo da tutto il mondo: praticamente questi impiegati mi hanno affidato la loro sorte ed io sento il dovere di rappresentarli e di sostenerli in sede parlamentare.

Non è, intendiamoci, che io voglia ad ogni costo che sia accettata la mia proposta di legge; mi rendo perfettamente conto che occorre arrivare ad un compromesso, ma francamente il progetto di legge che, per intenderci, chiamerò ministeriale non rappresenta davvero una soluzione accettabile.

Tra l'altro esso mantiene la posizione giuridica degli impiegati locali in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero allo stato attuale, non istituendo per essi quel ruolo, sia pure transitorio o speciale, che costituisce una delle massime aspirazioni della categoria. Ciò naturalmente pone gli impiegati locali in una situazione di precarietà assolutamente ingiustificata e di inferiorità rispetto a tutte le altre categorie: nei loro confronti, per esempio, può essere adottato in ogni momento il provvedimento più draconiano dell'allontanamento senza nessuna garanzia a tutela del loro lavoro di anni e del loro impiego. Non è chi non veda la stranezza di una tale situazione: si tratta di personale a cui sono affidati dei servizi spesso delicatissimi ed esso non merita davvero un trattamento del genere.

Inoltre il progetto di legge ministeriale non ha nemmeno sistemato la questione dell'indennità di licenziamento, per cui un capo missione ha la possibilità di licenziare in

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI — ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

tronco uno di questi impiegati (altra stranezza questa facoltà del capo missione!) senza corrispondergli un soldo. Durante il fascismo io ho assistito al pietosissimo episodio di un impiegato che, dopo trantacinque anni di onesto servizio, è stato allontanato senza nessuna indennità e senza neppure il rimborso delle spese per il trasporto in Italia della famiglia e dei mobili. Quel disgraziato, abbandonato a se stesso in una posizione così grave, ha dovuto ricorrere ad una colletta fra i connazionali viventi in quella località estera per ritornare in Italia. Ciò, ripeto, dopo trentacinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato italiano!

Io non nego, naturalmente, che alcune agevolazioni siano apportate anche dal progetto di legge ministeriale, specialmente dal lato finanziario, ma anche da questo punto di vista è del tutto lacunoso e inadeguato. Si veda, per esempio, l'ammontare degli scatti. In questo settore il progetto fa addirittura un passo indietro. Eccone, a riprova, un esempio pratico. Attualmente un impiegato locale in Francia riceve uno stipendio base di 8500 franchi e un assegno di sede di 69.500 franchi. Essendo lo scatto quadriennale del 5 per cento computabile sia sullo stipendio base che sull'indennità, l'aumento ammonta a 3900 franchi. Il progetto attuale stabilisce, invece, un aumento dello scatto dal 5 al 10 per cento, ma lo limita allo stipendio base, il che vuol dire che i 3900 franchi di aumento di cui sopra si riducono a 850 franchi. Credono i colleghi ed i rappresentanti del Governo che di una siffatta... agevolazione possano essere contenti gli interessati?

Analoghe considerazioni possono farsi per le indennità di famiglia che il progetto ministeriale riduce addirittura.

Un'altra aspirazione rimasta inascoltata è quella della possibilità di trasferimento di co-testi impiegati da un'amministrazione all'altra: attualmente, qualora un ufficio consolare italiano sia, per qualsiasi ragione, chiuso, gli impiegati locali vengono posti sul lastrico, senza alcuna possibilità di assorbimento presso altri uffici od altre amministrazioni. Questo trattamento pare giusto ai colleghi?

Anche le agevolazioni da tutte le amministrazioni riservate ai combattenti sono concesse a questo personale in misura davvero eccessivamente avara ed io ritengo che i tre anni di cui si parla nel progetto ministeriale debbano almeno essere ridotti a due.

Queste brevi osservazioni che mi sono permesso di fare pongono in luce la inidoneità del progetto a risolvere il delicato problema.

Esso indubbiamente arreca qualche beneficio alle categorie interessate, ma, per le ragioni che ho espresso poc'anzi, io credo che si dovrà presto o tardi riprendere in esame questo problema. È per questo che io mi permetto di insistere mantenendo la mia proposta di legge che sarà bocciata oggi, ma che mi riservo di ripresentare al momento opportuno, perché gli impiegati locali all'estero possano avere piena e completa giustizia.

**PRESIDENTE.** Ella propone che la discussione avvenga sul testo della sua proposta di legge?

**CHIOSTERGI.** È stato deciso altrimenti ed io ho già espressa la mia opinione. Poiché vi è un progetto stampato che va discusso, si discute pure. Io, ripeto, mantengo la mia posizione riservandomi di ritornare sull'argomento in altra sede.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Farò delle brevi osservazioni di fondo, lasciando fare altre osservazioni all'onorevole Lucifredi che più di me ha seguito la questione. Per quanto riguarda la stabilità di impiego di questo personale all'estero, dichiaro subito di non poter accettare la posizione degli onorevoli proponenti e cioè che non sarebbe stato possibile attuare nei confronti di questo personale all'estero la stabilità d'impiego attraverso un ruolo transitorio generale solo per impossibilità di carattere finanziario. Io aggiungo che oltre a questa ragione vi sono state anche altre ragioni di carattere funzionale per le quali non è stato possibile addivenire a questa soluzione. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Chiostergi sul principio generale che la stabilità d'impiego ha carattere fondamentale. Tuttavia bisogna pur tener conto di certe situazioni che vengono a verificarsi talvolta e che si possono definire situazioni eccezionali, e questa è appunto una di tali situazioni. Perché se si fosse attuata la stabilità d'impiego all'estero si sarebbe messo questo personale in concorrenza con il personale direttamente dipendente dal Ministero degli affari esteri, che compie sei-sette anni di permanenza in patria e poi compie per due o tre anni servizio all'estero. Ora, l'attuazione di questa stabilità d'impiego non è assolutamente possibile, anche da un punto di vista sindacale. Apprezzo oltremodo lo zelo con il quale rappresentanti sindacali, autorevoli parlamentari si sono preoccupati delle sorti di questi nostri lavoratori all'estero; però, bisogna

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

tener presente che non vi sono soltanto questi duemila impiegati locali all'estero, ma anche quattromila altri dipendenti del Ministero degli affari esteri distribuiti nei vari uffici in patria come negli uffici per l'emigrazione, oltre che in servizio a palazzo Chigi, i quali aspettano come la manna di poter essere inviati in missione all'estero per poter percepire quelle indennità che servono poi a rad-drizzare i loro bilanci famigliari. È evidente che se noi creiamo la stabilità d'impiego per questi impiegati locali all'estero, i quali dovrebbero essere trasferiti sempre da un ufficio all'altro all'estero, mettiamo in condizioni di inferiorità tutti gli altri impiegati, non solo, ma mentre gli impiegati locali all'estero sono stati assunti senza concorso, tutti gli altri dipendenti hanno dovuto sostenere il concorso per essere immessi nei ruoli. È questa la ragione, onorevole Chiostergi, per la quale non si è potuto addivenire alla stabilità d'impiego. L'onorevole Cappugi aveva prospettato la possibilità di istituire un ruolo speciale, perché in un primo momento si pensava che si trattasse di sistemare soltanto una cinquantina di persone. Quando ci si è accorti, andando a fondo alla questione, che non si trattava di sistemare un limitato numero di persone, ma ben 1500 unità, era naturale che creando la stabilità d'impiego si veniva anche a istituire un palese trattamento di ingiustizia. Infine, il Ministero degli affari esteri si è trovato anche in difficoltà per l'eventuale creazione di un ruolo transitorio anche per ragioni di carattere finanziario, tanto che avrebbe potuto farsi iniziatore di questo progetto di legge, ma ha dovuto invece attendere la lodevole iniziativa parlamentare degli onorevoli Chiostergi, Morelli e Cappugi. È stato appunto per il loro zelo che questo progetto, che era allo studio da un ufficio all'altro, è stato alla fine portato all'esame della Commissione, sia pure sotto la forma di un progetto di comitato. A parte tutte le considerazioni di giustizia, e di carattere funzionale, non bisogna dimenticare che questi impiegati all'estero si trovano in una posizione marginale rispetto agli altri dipendenti dello Stato; infatti essi sono assunti per lo più sul posto. È vero che in questi ultimi anni le assunzioni non si sono più verificate sul posto, ma appunto per questo si è creata la possibilità di entrare nei ruoli dello Stato a condizioni che si presti servizio alcuni anni in Italia e alcuni anni all'estero.

È per queste ragioni che il Governo si è dimostrato radicalmente ostile ad una qualsiasi istituzione di ruolo definitivo, transitorio o a

consumazione. Se si fosse trattato solo di 40 o 50 casi, forse il ruolo a consumazione avrebbe offerto una soluzione, ma noi qui ci troviamo nella condizione di dover sistemare 1500 persone e in realtà avremmo avuto gli stessi effetti di un ruolo definitivo. È appunto questo, onorevole Chiostergi, che sul problema essenziale ci divide. L'onorevole Lucifredi potrà ora dare alla Commissione altri ragguagli.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dopo quanto ha detto l'onorevole Taviani, ritengo di non poter entrare nei particolari punto per punto, perché su questi, si discuterà in occasione dell'esame degli articoli. Desidero soltanto che siano ben chiari alla Commissione alcuni principi fondamentali del progetto sottoposto al nostro esame. Il primo principio è questo, e l'ha riconosciuto lo stesso onorevole Chiostergi, che il progetto reca un notevolissimo miglioramento, specie sotto l'aspetto delle indennità da corrispondere in caso di cessazione del rapporto d'impiego. Infatti, il vantaggio è estremamente notevole, perché con il nuovo progetto si viene ad aumentare di 10 o 12 volte il trattamento di liquidazione da corrispondere a questi impiegati all'estero posti in quiescenza. Mi pare che un miglioramento di questo genere, rappresenti un concreto progresso nella posizione di questi impiegati all'estero e non può essere assolutamente sottovalutato. Vorrei, poi, sottolineare alla Commissione un altro aspetto di questo progetto a mio giudizio estremamente importante, augurandomi che sotto questo rilievo, il progetto stesso possa diventare un disegno di legge « pilota » per successive applicazioni legislative. Non si dà a questi impiegati locali all'estero, lo stato di dipendenti di ruolo, ma si concede loro un trattamento di quiescenza come si fa nei confronti di altri dipendenti che abbiano raggiunto una determinata anzianità di servizio continuativo. In altri termini, questi impiegati godono di un trattamento di quiescenza indipendentemente dallo stato di impiegato di ruolo. Ora, questa è una innovazione radicale nel nostro sistema legislativo, poiché non abbiamo altri casi, e avere realizzato questa innovazione in questo settore, a me pare che sia stato una cosa veramente importante specie per gli sviluppi che essa potrà avere in altri campi.

Vorrei, poi, fare un'osservazione di carattere generale all'onorevole Chiostergi, il quale poc'anzi ha accennato alla possibilità che alcune unità di questo personale potrebbero essere danneggiate dall'attuazione di

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

queste norme ed ha citato alcuni casi, riferendosi particolarmente all'aggiunta di famiglia e agli scatti di stipendio. Desidero dichiarare in modo esplicito che il Governo non ha alcun intendimento di pregiudicare con queste norme il trattamento economico degli impiegati locali all'estero. Desidero poi aggiungere che proprio per mia iniziativa è stato introdotto un articolo 13 che a questo riguardo, al primo comma, dà una garanzia assoluta:

« Il personale locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che goda in atto di un trattamento economico superiore a quello previsto dall'articolo 5, continuerà a beneficiarne ».

Quindi è una clausola che può davvero tranquillizzare...

CHIOSTERGI. Bisognerebbe modificare l'articolo 5.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Personalmente io sarei favorevole a ritenere possibile una modificazione dell'articolo 5. Però oggi, proceduralmente, ci troviamo nella situazione di non poterlo fare, perché manca l'adesione del Ministero del tesoro, adesione che non può essere data in alcun modo in questo momento. Ci troviamo dunque di fronte ad una alternativa, o rinviare l'esame di questo progetto per avere questa adesione, o approvare il testo del progetto così come ci è stato sottoposto per non ritardare ulteriormente questi miglioramenti per i dipendenti locali all'estero. Io ritengo che questa modifica potrà essere accettata dal tesoro, e potrà quindi essere introdotta dal Senato, quando il Senato sarà investito dell'esame di questo progetto di legge. Io non penso che per questo motivo si debba ritardare l'attuazione di questa legge che nonostante tutte le critiche che si sentono fare indiscutibilmente reca enormi vantaggi alla carriera degli impiegati locali all'estero. Ritengo, infine, che sia opportuno procedere all'approvazione del progetto, in quanto questo punto marginale potrà essere eventualmente perfezionato durante la discussione al Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il passaggio all'esame degli articoli del testo formulato dal comitato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministero per gli affari esteri è autorizzato ad assumere e mantenere in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero,

per i servizi a carattere normale ed istituzionale dei predetti, personale non di ruolo, nominato con la qualifica di cui al successivo articolo 2 ed inquadrato nelle categorie stabilite dalla tabella allegata alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella annessa:

## TABELLA

Categoria	Mansioni
1 <sup>a</sup>	ff. Cancellieri.
2 <sup>a</sup>	Segreteri (1).
3 <sup>a</sup>	Impiegati d'archivio - Dattilografe.
4 <sup>a</sup>	Uscieri - Fattorini - Custodi.

(1) Dovranno conoscere la stenografia, la dattilografia e le lingue estere.

NUMEROSO, *Relatore*. Vorrei proporre una modifica alla tabella allegata all'articolo 1, e cioè invece di: « facenti funzione di cancellieri », dire: « coadiutori di cancelleria »; alla seconda categoria propongo di sostituire a: « segretari », « coadiutori di segreteria ».

Questo emendamento è motivato dal fatto che presso gli uffici e le rappresentanze all'estero vi sono cancellieri e segretari, già di ruolo, appartenenti al Ministero degli affari esteri. Ora, chiamare questi impiegati « funzionanti cancellieri » e « segretari » potrebbe ingenerare incertezze e confusioni. Per evitare queste incertezze e queste confusioni, sarà opportuno denominare questi impiegati « coadiutori ».

CAPPUGI. Io proporrei invece questa denominazione: prima categoria: segretari di cancelleria; seconda categoria: cancellieri aggiunti; terza categoria: impiegati di cancelleria; quarta categoria: inservienti e uscieri.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del rappresentante del Governo su questi emendamenti?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È assolutamente inaccettabile l'emendamento Cappugi, che porterebbe alla conseguenza che gli impiegati di prima categoria (segretari di cancelleria) si attribuirebbero la qualifica di segretari, e quelli della seconda categoria (cancellieri aggiunti) si attribuirebbero quella di cancellieri.

La proposta Numeroso, invece, non sarebbe inaccettabile, per quanto mi piacerebbe sostituire il termine di: « coadiutori », con un

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

altro: per esempio, potrebbe parlarsi di impiegati di cancelleria e di segreteria, mentre per la terza categoria potrebbe parlarsi di impiegati di archivio.

NUMEROSO, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella così modificata:

« Prima categoria: impiegati di cancelleria; seconda categoria: impiegati di segreteria; terza categoria: impiegati di archivio-dattilografe; quarta categoria: uscieri, fattorini, custodi ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il personale di cui all'articolo 1 è nominato con la qualifica di impiegato locale. Esso è assunto nel Paese in cui trovasi la sede all'estero, e non è soggetto a trasferimenti.

Peraltro, ove non sia possibile trovare sul posto del personale in possesso dei requisiti richiesti, esso potrà essere assunto altrove, o trasferito da altra sede. Non è da considerare soggetto al divieto di cui al precedente comma il trasferimento del personale locale nell'ambito della circoscrizione di un Ufficio diplomatico o consolare, qualora in detta circoscrizione venga istituito o riaperto altro Ufficio consolare.

Gli impiegati locali non possono comunque essere trasferiti prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data della loro assunzione o dall'ultimo trasferimento.

Le assunzioni, i licenziamenti, la dispensa dal servizio ed i trasferimenti saranno disposti con decreto ministeriale da registrare dalla Corte dei conti.

Sarà peraltro facoltà del Ministro per gli affari esteri di delegare la firma dei provvedimenti di assunzione ai capi delle Missioni diplomatiche ed ai titolari degli Uffici consolari all'estero; i decreti dei capi delle Missioni diplomatiche e dei titolari degli Uffici consolari saranno sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei conti, alla quale verranno direttamente trasmessi contemporaneamente alla comunicazione al Ministero per gli affari esteri dell'avvenuta assunzione.

Le dimissioni dal servizio degli impiegati locali saranno accettate con decreto ministeriale da registrare dalla Corte dei conti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Agli impiegati locali, non assunti sul posto, compete il rimborso delle spese di viaggio di seconda classe, aumentate del doppio decimo ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per i giorni di viaggio verrà corrisposta una diaria pari al minimo stabilito dalle norme in vigore per le missioni all'interno o all'estero, per il grado iniziale del gruppo al quale l'impiegato locale viene assimilato.

Durante il viaggio non sono ammesse soste che non risultino comprovate come assolutamente indispensabili.

Sono ammesse a rimborso le spese per trasporto di bagaglio limitatamente a chilogrammi 200.

Qualora il Ministero autorizzi a condurre la famiglia, potranno essere rimborsate le sole spese di viaggio aumentate del doppio decimo, per la moglie e i figli, e le spese di bagaglio limitatamente a chilogrammi 100 a persona.

Le norme precedenti si applicano anche nei casi di trasferimento disposto dal Ministero da una sede ad altra sede e nei casi d'invio dall'Italia all'estero.

Si applicano altresì, per le spese di rimpatrio, ai casi di cessazione non volontaria dal servizio di impiegati locali assunti in Italia, che vi facciano ritorno entro tre mesi dalla cessazione medesima.

Agli impiegati, che, destinati dall'Italia all'estero, cessano volontariamente dal servizio prima di sei mesi di ininterrotto servizio nella nuova sede, non compete alcun rimborso per le spese di viaggio di trasferimento all'estero; quando il servizio prestato non raggiunga i dodici mesi tali spese sono rimborsate per due terzi».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'assunzione in servizio del personale locale di cui al precedente articolo 1 e l'assegnazione alle categorie previste dalla tabella allegata alla presente legge, sono subordinate al possesso della cittadinanza italiana, all'effettivo disimpegno delle mansioni previste per ogni categoria dalla allegata tabella ed al possesso del titolo di studio prescritto per ogni categoria dalla tabella I allegata al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Quando le condizioni locali non offrano per mansioni proprie della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> categoria disponibilità di elementi in possesso dei titoli di studio rispettivamente prescritti per

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

ciascuna di queste categorie dal citato decreto, il personale potrà essere reclutato tra coloro che siano forniti di un titolo di studio estero che, a parere del Ministero della pubblica istruzione, possa ritenersi equipollente ad uno dei titoli di studio prescritti per ciascuna delle categorie medesime.

Per gli elementi da adibire a mansioni proprie della 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria che, a giudizio del titolare dell'Ufficio all'estero, posseggano i requisiti di capacità per bene assolvere le mansioni di archivista, di dattilografo o di usciere, può prescindersi eccezionalmente, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, dal possesso del prescritto titolo di studio.

Si può prescindere, eccezionalmente, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, dal possesso del requisito della cittadinanza italiana di cui al 1<sup>o</sup> comma, nei Paesi in cui non sia possibile, per condizioni ambientali o particolari circostanze, reclutare personale che posseda il requisito predetto.

Il personale locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia conseguito un titolo di studio che gli dia diritto all'inquadramento in una categoria superiore, resta inquadrato nelle categorie cui è stato assegnato dai relativi decreti registrati dalla Corte dei conti anche se non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

«Al personale locale di cui alla presente legge è assegnata una retribuzione mensile base nella misura fissata per ciascuna categoria dalla tabella prima allegata al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, oltre ad una aggiunta di famiglia e relative quote complementari da corrispondere nella misura fissata dalla tabella seconda allegata al citato decreto e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro degli affari esteri da adottarsi di concerto con quello del tesoro verrà determinato il contingente numerico del personale locale che potrà essere assunto, e verrà attribuito al personale medesimo, ad integrazione della retribuzione mensile base, una indennità di sede e relative maggiorazioni».

NUMEROSO, *Relatore*. Io proporrei la soppressione dell'ultimo comma, perché ri-

tengo che i decreti citati in questo ultimo comma possano benissimo essere compresi nella dizione generica del primo comma.

Praticamente, i decreti 4 aprile 1947, n. 207, e 19 marzo 1948, n. 246, non sono che successive modificazioni del decreto originario.

MOLINAROLI. Ho il dubbio che quanto dice l'onorevole Numeroso non sia esatto, poiché il decreto 4 febbraio 1937, n. 100, (e successive modificazioni) riguarda l'inquadramento delle categorie avventizie, mentre i decreti citati nell'ultimo comma si riferiscono all'ordinamento giuridico dell'avventiziato, per quello che resta in seguito all'applicazione dei ruoli transitori. Pertanto, i decreti citati nell'ultimo comma non sono una modificazione del decreto del 1937.

CAPPUGI. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo punto, che è veramente il punto fondamentale di tutto il disegno di legge, per le conseguenze che possono derivare dal mantenimento del comma aggiuntivo.

Quanto ha osservato l'onorevole Molinaroli è verissimo, perché questo comma rende operanti, a favore del personale all'estero, le disposizioni della legge n. 207. Però, il mantenimento di questo comma porta a una conseguenza economica veramente deleteria, quella alla quale ha accennato l'onorevole Chiostergi nel suo intervento nella discussione generale. Ecco di che si tratta. Con la circolare n. 51 del 1950 — che è frutto di una decisione della Commissione finanziaria — si stabilì che le maggiorazioni per scatti quadriennali fossero fatte su tutta la retribuzione, vale a dire sulla paga base e sull'indennità di sede. Ora, se noi manteniamo il comma così come è, la conseguenza è questa: che l'aumento degli scatti viene a computarsi soltanto sulla paga base, che rappresenta un quinto di tutta la retribuzione.

MOLINAROLI. Ma vi è l'articolo 13 che sana la situazione.

CAPPUGI. L'articolo 13 stabilisce che si conserva, a titolo personale, quello che in atto si ha. Ma man mano che maturano gli scatti, questa eccedenza viene riassorbita. Quindi, l'articolo 13 non sana completamente questo inconveniente.

Una soluzione sarebbe questa: nell'ultimo comma, laddove è detto: « la retribuzione di cui al primo comma... », bisognerebbe aggiungere: « di cui al primo e secondo comma ». Con questa soluzione, verrebbe ad applicarsi al personale all'estero il trattamento previsto dalla 207 per gli avventizi, senza privarlo dei benefici che ha attualmente, vale a

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

dire il computo sugli scatti quadriennali si farebbe sulla intera retribuzione.

In sostanza, io propongo il mantenimento dell'ultimo comma, aggiungendo il riferimento: « La retribuzione di cui al primo e secondo comma... ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del rappresentante del Governo?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questo problema ha certamente una sua importanza, ma non si dica che rappresenta il punto fondamentale del provvedimento, in quanto quest'ultimo è costituito dal trattamento di licenziamento, da quello di quiescenza, ecc.

Ora, la questione che solleva l'onorevole Cappugi mi era stata, dallo stesso, prospettata. Può essere che la tesi da lui sostenuta abbia un fondamento, ma questa sua richiesta può essere valutata esclusivamente in sede di Tesoro. Io non posso qui dare questa adesione, in quanto verrebbe a prodursi un aggravio al trattamento previsto dall'articolo 5.

Questa eventuale aggiunta potrà essere fatta in sede di discussione del provvedimento al Senato. Oggi, data l'assenza del collega del Tesoro, se si prospetta un aggravio dell'onere, io debbo per forza chiedere la remissione del disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro, ed eventualmente chiedere la sua rimessione in Aula, cosa che non vorrei fare.

Quindi, lasciamo aperta questa questione. Non introduciamo oggi questa modifica che, a mio giudizio, porta anche a conseguenze strane, in quanto l'indennità di sede di un impiegato è connessa alla sede, cioè all'ammontare delle spese della sede. Che su queste indennità debba avvenire lo scatto come sullo stipendio, mi appare una cosa dubbia, certamente non pacifica.

Se si tratta di una situazione in atto, non vi è alcun pregiudizio nei suoi riguardi, perché vi è l'articolo 13. Se poi l'applicazione dell'articolo 13 darà luogo a difficoltà, si potranno apportare in un secondo tempo le modifiche del caso. Se questo si potrà fare al Senato, tanto meglio, ma in questo momento l'emendamento Cappugi non può essere accolto.

Di conseguenza, i casi sono due: se riteniamo — come ritiene l'onorevole Molinaroli — che sia utile la conservazione dell'ultimo comma, conserviamolo; se invece è superfluo, togliamolo. Ma resti fermo il criterio che, se il comma resta, deve restare nella sua attuale formulazione.

CAPPUGI. Allora, mi associo alla proposta del relatore di sopprimere il comma.

PRESIDENTE. Onorevole Numeroso, ella insiste sul suo emendamento soppressivo?

NUMEROSO, *Relatore*. Insisto, signor Presidente.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'emendamento Numeroso, per le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cappugi. Vuol dire che si continuerà nella situazione attuale.

MALINAROLI. Ho già detto che a me il comma non appare superfluo. Il toglierlo potrebbe ingenerare equivoci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Numeroso, accolto dal Governo: « sopprimere il terzo comma dell'articolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il personale occorrente per lavori precari, anche se non ne sia determinata o non possa prevedersene la durata, è nominato con la qualifica di giornaliero, con un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non dovrà essere superiore a quello mensile previsto per la categoria le cui mansioni il personale stesso è chiamato ad esplicare »:

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Nel caso che per esigenze di carattere eccezionale dipendenti da avvenimenti internazionali, il personale locale di cittadinanza italiana di cui all'articolo 1 sia costretto a recarsi nel territorio della Repubblica, il trattamento economico per la durata del soggiorno nella Repubblica viene così stabilito:

a) per i primi due mesi, a partire dal giorno in cui il personale ha lasciato l'Ufficio, la retribuzione mensile base, e l'eventuale aggiunta di famiglia, oltre la indennità di sede e relative maggiorazioni in misura non superiore al cinquanta per cento;

b) per il periodo successivo, la retribuzione mensile base e l'eventuale aggiunta di famiglia.

A detto personale in tali circostanze di rimpatrio, compete, per i soli giorni di viaggio, il trattamento di missione fissato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e succes-

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

sive modificazioni, per il grado iniziale del gruppo al quale è stato assimilato.

Uguale trattamento di missione gli sarà fatto nel caso che, dopo detto rimpatrio, sempre per le stesse esigenze sia destinato presso altra sede, o rientri nella propria sede.

Qualora detto personale sia accompagnato dalla famiglia potranno essere rimborsate le sole spese di viaggio aumentate del doppio decimo per la moglie e figli minorenni; le spese di bagaglio limitatamente a 100 chilogrammi a persona ».

A questo articolo il Governo propone il seguente emendamento, soppressivo e sostitutivo degli ultimi tre commi:

In tali circostanze di rimpatrio, sarà applicabile il trattamento di missione previsto dal precedente articolo 3.

Uguale trattamento di missione sarà concesso nel caso che, dopo detto rimpatrio, il personale, sempre per tali esigenze, sia destinato presso altra sede, o rientri nella propria sede.

Pongo pertanto in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo del secondo, terzo e quarto comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Il personale locale nei primi tre anni dall'assunzione può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Il personale locale che abbia superato tale anzianità può essere licenziato per motivi disciplinari. Può altresì essere licenziato per soppressione d'ufficio, per diminuzione dei servizi o per riduzione di lavoro, qualora l'Amministrazione non ritenga di utilizzarlo in altra sede mediante trasferimento a sensi dell'articolo 2.

Il provvedimento deve indicare la causa generica del licenziamento.

Il licenziamento per motivi disciplinari deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti, con facoltà dell'impiegato locale di presentare entro dieci giorni le sue discolpe.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri il personale locale può inoltre essere dispensato nell'interesse del servizio, quando ne risulti accertato lo scarso rendimento o la

sopravvenuta inidoneità. La proposta di dispensa deve essere notificata all'interessato, che ha facoltà di presentare entro dieci giorni le sue osservazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« All'impiegato locale che venga licenziato, senza aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza di cui al successivo articolo 15, sarà corrisposto un indennizzo commisurato ad una mensilità della retribuzione base in godimento all'atto del licenziamento, nonché del per cento dell'importo della indennità di sede e relative maggiorazioni, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Nel caso di decesso dell'impiegato la stessa indennità va corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico dell'impiegato stesso, ai genitori.

Nulla è dovuto comunque all'impiegato locale che cessi dal servizio per dimissioni volontarie o per nomina ad impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato.

Il licenziamento per motivi disciplinari, quando sia stato determinato da sentenza di condanna penale o da altre ragioni di particolare gravità, può comportare a giudizio dell'Amministrazione, la perdita del diritto all'indennità. Tale perdita consegue di diritto al licenziamento causato da condanna penale che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

CAPPUGI. Qui c'è la percentuale che deve essere accordata come indennità di licenziamento per l'assegno di sede. Io chiedo che oltre alla mensilità intera della paga base, venga concesso il 50 per cento dell'assegno di sede.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, pur facendo uno sforzo, non può andare oltre il 40 per cento.

PRESIDENTE. C'è poi l'eventuale aggiunta in fondo all'articolo:

« Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'impiegato locale il quale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presenti le sue dimissioni ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Go-

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

verno è disposto ad accettare questa aggiunta; però chiede che invece di farne un comma aggiuntivo la si metta di seguito al penultimo comma, con un « peraltro » di passaggio.

PRESIDENTE. Lo articolo risulterebbe quindi del seguente tenore:

«All'impiegato locale che venga licenziato, senza aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza di cui al successivo articolo 15, sarà corrisposto un indennizzo commisurato ad una mensilità della retribuzione base in godimento all'atto del licenziamento, nonché del 40 per cento dell'importo della indennità di sede e relative maggiorazioni, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Nel caso di decesso dell'impiegato la stessa indennità va corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico dell'impiegato stesso, ai genitori.

Nulla è dovuto comunque all'impiegato locale che cessi dal servizio per dimissioni volontarie o per nomina ad impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato.

Peraltro il trattamento di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'impiegato locale il quale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presenti le sue dimissioni.

Il licenziamento per motivi disciplinari, quando sia stato determinato da sentenza di condanna penale o da altre ragioni di particolare gravità, può comportare, a giudizio dell'Amministrazione, la perdita del diritto all'indennità. Tale perdita consegue di diritto al licenziamento causato da condanna penale che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

«Al personale locale, dopo un anno di servizio continuativo, può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un congedo ordinario di 30 giorni, con diritto al trattamento economico normale complessivo di sede.

Al personale locale in servizio nei Paesi europei o nel bacino del Mediterraneo, che si rechi in Italia per trascorrere il congedo, potranno essere concessi altri sei giorni al massimo per il viaggio.

Al personale locale in servizio nei Paesi transoceanici, che si rechi in Italia a tra-

scorrere il congedo, può venire concesso compatibilmente con le esigenze di servizio e dopo due anni di servizio continuativo, un congedo della durata di due mesi, oltre ad un massimo di 20 giorni per il viaggio.

In caso di malattia il personale locale ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di sei mesi. Per il primo mese avrà diritto al trattamento economico normale complessivo; per i quindici giorni successivi, soltanto al trattamento economico base».

CAPPUGI. Chiedo che all'ultimo comma invece che « per i 15 giorni successivi », si dica « per i due mesi »: perché con questo si verrebbe a dare lo stesso trattamento che si dà agli avventizi, i quali hanno per il primo mese lo stipendio intero, per i due successivi metà stipendio.

MOLINAROLI. In sostanza l'onorevole Cappugi si richiama a quello che è l'ordinamento della 207, che abbiamo escluso dalla porta e facciamo entrare dalla finestra.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappugi all'ultimo comma:

« Sostituire alle parole: per i quindici giorni successivi soltanto al trattamento economico base, le parole: per i due mesi successivi alla metà di detto trattamento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

«Al personale locale è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione della tredicesima mensilità, nei termini ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni.

Al personale locale, su proposta della Rappresentanza all'estero presso cui presta servizio, possono essere concessi per lavoro straordinario, eccedente il normale orario d'ufficio, dei compensi straordinari che in nessun caso possono superare, complessivamente nell'anno, l'importo di una mensilità della retribuzione base».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI -- ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

Do lettura dell'articolo 12:

«Al personale locale, di nazionalità italiana, attualmente in servizio presso le Rappresentanze e gli Uffici all'estero saranno riconosciuti validi, ai fini delle indennità di sede e relative maggiorazioni stabilite dall'articolo 5, dell'indennizzo di cui all'articolo 9 e del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 15, gli anni di servizio prestati presso l'Amministrazione statale senza interruzione o considerati come tali dalle vigenti disposizioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

«Il personale locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che goda in atto di un trattamento economico superiore a quello previsto dall'articolo 5 continuerà a beneficiarne.

L'eccedenza s'intende attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile negli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia previste dalla presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

«Il personale locale di nazionalità italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero è iscritto di diritto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Al personale locale di nazionalità straniera è concesso il trattamento di assistenza malattia previsto dalle leggi locali».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

«Al personale locale di nazionalità italiana che all'atto della cessazione dal servizio abbia compiuto un periodo di almeno venti anni di servizio ininterrotto compete un trattamento di quiescenza commisurato a quello dei dipendenti di ruolo dello Stato di corrispondente categoria ed anzianità, da determinarsi con le norme che saranno emanate ai sensi dell'articolo 18, le quali stabiliranno altresì i criteri per la valutazione del servizio

prestato dagli impiegati locali anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, nonché per la reversibilità del trattamento medesimo agli aventi diritto.

Si applica anche a questi effetti l'ultimo comma dell'articolo 9».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

«Il Ministero per gli affari esteri dovrà riservare un terzo dei posti vacanti nei gradi iniziali dei suoi ruoli organici di gruppo A (escluso il diplomatico), B e C, agli impiegati locali di nazionalità italiana in possesso degli altri requisiti richiesti e muniti del prescritto titolo di studio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto cinque anni di servizio ininterrotto.

I posti riservati ai sensi del comma precedente saranno conferiti mediante concorso per titoli. Gli impiegati locali di cui al comma stesso potranno accedere a detti concorsi quando abbiano compiuto dieci anni di servizio ininterrotto. Si prescindere per essi dai limiti di età stabiliti dalle leggi in vigore.

Per gli impiegati locali ex combattenti o appartenenti alle categorie equiparate, i termini previsti dai commi precedenti sono ridotti rispettivamente a tre e otto anni».

CAPPUGI. Per gli impiegati ex combattenti ed equiparati la legge sui ruoli transitori riduce gli anni di servizio ininterrotto a due anni. Perché qui si vuole ridurli solo a tre? I casi non sono neanche molti. Ma perché qui si vuole ridurre la possibilità di partecipare agli ex combattenti?

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In sede di comitato lei ha ottenuto a nome del sindacato che rappresenta su questa questione concessioni a non finire. Si era partiti da 15, poi siamo arrivati ad 8 e per i combattenti a 3. Bastava anche 5, ma abbiamo voluto considerare il caso delle persone assunte tra il 1943 e il 1948 per le contingenze della guerra e del dopoguerra. Ora arriviamo al 1950 e non credo che tra il 1948 e il 1950 ci siano persone che rientrino in quelle contingenze.

CAPPUGI. Poche, ma ci sono.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ricordo all'onorevole Cappugi che quando si è parlato di coloro che dovevano essere inquadrati in questi cosiddetti ruoli si disse da parte dei proponenti e dello stesso onorevole Cappugi

## COMMISSIONI RIUNITE. (INTERNI.— ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

che si doveva sanare una situazione tutta particolare in cui ci si era trovati nell'immediato dopo-guerra, quando erano stati assunti e mandati presso i nostri rappresentanti all'estero questi dipendenti locali, che non erano veri e propri dipendenti locali, perché assunti a Roma e mandati all'estero. Ora questo fatto dell'immediato dopo-guerra, io ammetto che possa arrivare al 1948, ma non credo si possa sostenere che chi è stato assunto nel 1950 o nel 1951 sia stato assunto per le immediate contingenze del dopoguerra. Ora si va a finire almeno a metà del 1950. Estendere più oltre mi sembra completamente ingiustificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cappugi: sostituire a « tre anni », « due anni ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17:

«Le disposizioni della presente legge non si applicano al personale incaricato della pulizia dei locali e dei lavori di giardinaggio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18:

«Le norme necessarie per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19:

«La spesa derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo relativo alle « retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero », del bilancio di previsione dell'Amministrazione degli esteri».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

«Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogati il decreto-legge 18

gennaio 1943, n. 23, e ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge».

NUMEROSO, *Relatore*. Propongo la soppressione delle parole « con l'entrata in vigore della presente legge », perché inutili, e la sostituzione di « vengono » con « sono ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste due modifiche.

(Sono approvate).

AMBROSINI, *Presidente della Commissione esteri*. Avrei desiderato che le richieste degli impiegati locali fossero state prese in più ampia considerazione; ma, data l'imminenza dello scioglimento della Camera e per il timore che ogni ritardo, che sarebbe causato da ulteriori discussioni o da un rinvio, possa compromettere le provvidenze, sia pure limitate, del presente progetto, darò voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge, proposto dal Comitato:

«Nuova disciplina dell'assunzione e del trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le rappresentanze e gli uffici all'estero».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

CHIOSTERGI, MORELLI ed altri: «Nuova disciplina dell'assunzione e del trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le rappresentanze e gli uffici all'estero» (2992-3058):

Presenti e votanti . . . . .	46
Maggioranza . . . . .	24
Voti favorevoli . . . . .	43
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

---

COMMISSIONI RIUNITE (INTERNI - ESTERI) — SEDUTA DEL 26 MARZO 1953

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

*per la I Commissione (Interni):* Amadeo, Armosino, Audisio, Bertinelli, Bima, Bottoneh, Bovetti, Conci Elisabetta, Corbi, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Gullo, Lombardi Colini Pia, Longhena, Marazza, Martuscelli, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Rochetti, Russo Carlo, Sallis, Sanpietro Umberto, Tozzi Condivi e Turchi;

*per la II Commissione (Esteri):* Ambrosini, Bartole, Bettiol Giuseppe, Cappi, Clerici, Donati, Foresi, Jervolino De Unterrichter Maria, Laconi, Lupis, Matteotti Matteo, Montini, Moro Aldo, Nitti, Scaglia, Tanasco e Tosi.

**La seduta termina alle 11.**